

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 settembre 2015)**



30 SET. 2015

*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D131/15

Roma, 30 settembre 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Gentile Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre 2015.

*Mm con debito*

Maria Elena Boschi

## 1. PREMESSA

La direttiva 2014/59/UE (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive* – di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o BRRD), istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La Direttiva dà attuazione ai principi in materia di risoluzione delle crisi bancarie, elaborati nell’ottobre 2011 dal *Financial Stability Board* e sottoposti nel novembre 2011 ai Capi di Stato e di Governo riuniti nel G-20 a Cannes. Il nuovo quadro normativo europeo introduce negli ordinamenti nazionali un regime armonizzato per la gestione delle crisi delle banche e di altri intermediari finanziari, con l’obiettivo di assicurare che il dissesto di questi soggetti possa essere affrontato tempestivamente e in modo da garantire la continuità delle funzioni essenziali, evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, preservare l’integrità delle finanze pubbliche, e tutelare i depositanti e gli investitori protetti. Il nuovo regime normativo ha l’obiettivo di ridurre al minimo i fenomeni di azzardo morale alla base della crisi finanziaria globale, di rafforzare la disciplina di mercato e di contenere gli incentivi all’assunzione di un livello eccessivo di rischio da parte di intermediari, azionisti e creditori. La nuova procedura di risoluzione rappresenta, pertanto, un’alternativa per la gestione delle crisi bancarie più efficiente rispetto agli ordinari procedimenti concorsuali in termini di costi non solo per le finanze pubbliche, ma anche per azionisti e creditori.

La Direttiva fa parte di un complesso pacchetto normativo che comprende anche la direttiva 2014/49/UE (c.d. *Deposit Guarantee Scheme Directive* – DGSD) sui sistemi di garanzia dei depositanti e il regolamento (UE) n. 806/2014, che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico per i paesi dell’Eurozona (Regolamento SRM). Il testo di recepimento della DGSD è in corso di elaborazione mentre Regolamento SRM è direttamente applicabile. Il Meccanismo di risoluzione unico dovrebbe diventare pienamente operativo a gennaio 2016 rendendo sostanzialmente inefficace parte della normativa di recepimento della Direttiva. Sono in corso le valutazioni in merito a un intervento correttivo da effettuare a ridosso della data di piena operatività del SRM al fine di evitare inopportune duplicazioni normative o difficoltà interpretative dovute alla non piena sovrapposibilità delle due normative.



La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito per brevità LDE 2014), reca all'articolo 8 i criteri di delega per la trasposizione di BRRD. L'attuazione della Direttiva riveste carattere d'urgenza poiché il termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014 ed è stata avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione. Inoltre, considerato che a gennaio 2016 dovrebbe diventare pienamente operativo il Meccanismo di Risoluzione Unico è indispensabile che la Direttiva sia stata recepita e resa operativa per tempo in tutti gli Stati membri partecipanti.

## **2. LE MODALITÀ DEL RECEPIMENTO**

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti interventi normativi.

Con un provvedimento (schema di decreto legislativo "modifiche tub\_tuf") vengono apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – t.u.b.) al fine di introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l'amministrazione straordinaria delle banche viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.

Si è quindi mantenuta nel Testo unico bancario la disciplina dell'amministrazione straordinaria, insieme con le misure di intervento precoce alle quali è assimilata nell'impostazione della Direttiva, così come della liquidazione coatta amministrativa e sono state inseriti in questo testo normativo gli istituti previsti da BRRD più vicini all'esercizio di funzioni di vigilanza che di gestione della crisi.

Nello stesso decreto viene invece altresì modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – t.u.f.), con riguardo alle Sim mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina prevista per le banche e viene disciplinata la risoluzione di quelle Sim che non rientrano nel campo di applicazione del secondo decreto legislativo.



Quest'ultimo è un autonomo provvedimento legislativo (schema di decreto legislativo "risoluzione") che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Le attività connesse con la risoluzione spettano all'autorità di risoluzione. Quest'ultima, secondo la direttiva deve essere individuata in un'autonoma autorità amministrativa pubblica o può coincidere con un'altra autorità nazionale, inclusa l'autorità di vigilanza, a condizione che siano introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza e quelle di risoluzione. In attuazione dello specifico criterio di delega, alla Banca d'Italia sono state attribuite le funzioni di autorità di risoluzione nazionale.

### 3. LA GESTIONE DELLA CRISI BANCARIA

Nella fase degli interventi preparatori, autorità e intermediari sono tenuti a pianificare le misure di propria competenza da adottare in caso di crisi. In particolare, sono previsti:

- piani di risanamento individuali o di gruppo, predisposti dagli intermediari (e sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza); questi piani individuano le misure che gli intermediari devono adottare per riequilibrare la propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un suo deterioramento significativo (ma non così rilevante da determinare una situazione di crisi);
- piani di risoluzione, predisposti dalle autorità di risoluzione, a livello individuale o di gruppo: questi piani definiscono le strategie di gestione della crisi da attuare in caso di vero e proprio dissesto; nel corso dell'attività di predisposizione dei piani di risoluzione le autorità devono verificare che non sussistano ostacoli alla risolvibilità della banca o del gruppo qualora si dovesse determinare una situazione di crisi; se vengono riscontrati ostacoli, essi debbono essere rimossi; in tale ambito viene altresì definito un livello minimo di passività delle banche che possano assorbire eventuali perdite per effetto della riduzione del loro valore o della loro conversione in azioni (cfr. *infra*).



Ferma restando la possibilità di adottare interventi di vigilanza secondo la normativa vigente, all'emergere dei primi segnali di difficoltà degli intermediari l'autorità di vigilanza può disporre misure di intervento precoce, tra cui l'ordine di dare attuazione ai piani di risanamento e la rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Nei casi più gravi è prevista la possibilità di sottoporre la banca ad amministrazione straordinaria, con la nomina di un commissario da parte dell'autorità di vigilanza.

Se le misure di vigilanza o di intervento precoce sono inefficaci o non adatte e non possono prospettarsi ragionevolmente soluzioni alternative e l'intermediario versa in stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'autorità di risoluzione procederà alla riduzione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza della banca ("strumenti di capitale") o alla loro conversione in capitale emessi (c.d. *write-down*) e, ove ciò non consenta di ripristinare la solidità patrimoniale e finanziaria dell'intermediario, passerà alla fase di risoluzione, che comporta l'adozione di una o più delle seguenti misure: la riduzione o la conversione in capitale delle passività dell'intermediario (*bail-in*); la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un ente-ponte (*bridge bank*), o a una società veicolo per la gestione delle attività (*bad bank*).

#### **4. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA DEL TUF E DEL TUB**

##### ***a. Piani di risanamento, accordi di sostegno finanziario infragruppo e misure di intervento precoce (articoli 69-bis – 69-viciesbis)***

Il nuovo Capo a-I del Titolo IV del Testo unico bancario contiene la disciplina dei piani di risanamento (articoli 69-ter – 69-undecies). Essi sono individuali, se la banca non appartiene a un gruppo o non è soggetta a vigilanza consolidata, ovvero di gruppo; nel primo caso, sono predisposti dall'intermediario interessato, nel secondo caso, dalla capogruppo. I piani individuano le misure da adottare per riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria della banca o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Essi sono approvati dalla Banca d'Italia (o, a seconda dei casi, dalla BCE); qualora l'Autorità di Vigilanza li ritenga insufficienti o inattuabili, essa può proporre modifiche o individuare modifiche all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o altre misure per conseguire le finalità del piano.



Con riferimento al Capo a-I, si ritiene opportuno segnalare, con riferimento all'articolo 8, comma 1, lett. f), LDE 2014, che è stata assegnata alla Banca d'Italia il potere di prevedere modalità semplificate di redazione dei piani di risanamento così come l'esenzione per le banche aderenti a un IPS.

Il nuovo Capo b-I del Titolo IV del Testo unico bancario detta disposizioni volte ad agevolare il sostegno finanziario all'interno del gruppo. In particolare, esso disciplina gli accordi finanziari infragruppo (articoli 69-*duodecies* – 69-*septiesdecies*), con i quali due o più società appartenenti al medesimo gruppo possono obbligarsi a fornire o ricevere sostegno finanziario straordinario in situazioni di necessità a condizioni che possono discostarsi da quelle di mercato e tenere conto delle direttive impartite dalla capogruppo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. In caso di gruppo transfrontaliero, il progetto di accordo deve essere approvato dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. La concessione del sostegno finanziario in caso di difficoltà di una componente del gruppo viene comunicata all'autorità di vigilanza, che può opporsi ad essa qualora non sussistano le condizioni richieste dalla legge.

Con riferimento al Capo b-I, si sottolinea, in particolare, che grande attenzione è stata data al coordinamento della disciplina del sostegno finanziario infragruppo con altre disposizioni dell'ordinamento civilistico con il quale sono possibili sovrapposizioni. Pertanto si è reputato di escludere l'applicabilità della disciplina sulle operazioni tra parti correlate emanata dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 53, comma 4, t.u.b., ed è stato escluso il diritto di recesso del socio. A fini di tutela delle minoranze, è stato previsto che il progetto di accordo deve essere approvato dall'assemblea straordinaria delle società interessate, acquisito il parere non vincolante degli amministratori indipendenti. Inoltre è stata prevista la disapplicazione dell'articolo 2497-*quinquies*, codice civile, in materia di finanziamenti da parte della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Infine, l'erogazione del sostegno finanziario in conformità con il Capo b-I non può essere assoggettato a revocatoria, ordinaria o fallimentare, e non può integrare una condotta rilevante ai fini dei reati di bancarotta.

Al Capo I del Titolo IV del Testo unico bancario è stata aggiunta la Sezione a-I che disciplina le misure di intervento precoce: queste possono essere adottate in caso di violazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività bancaria oppure quando si preveda la violazione dei



predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo (articoli 69-*octiesdecies* – 69-*viciesbis*); tali misure si aggiungono agli ordinari interventi di vigilanza che possono essere disposti per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari.

In presenza dei presupposti per l'adozione delle misure di intervento precoce all'autorità di vigilanza è attribuito il potere di chiedere alla banca o alla società capogruppo di: dare attuazione al piano di risanamento, integrarlo o aggiornarlo; preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori; modificare la propria forma societaria. Se le altre misure di intervento precoce sono insufficienti e la banca abbia compiuto gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, l'autorità di vigilanza può disporre anche la rimozione e ordinare il rinnovo degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario.

***b. Modifiche alla disciplina sull'amministrazione straordinaria (articoli 70 – 77-bis)***

La disciplina sulla procedura di amministrazione straordinaria contenuta nella Sezione I del Capo I, Titolo IV (articoli 70 – 77-*bis*) rimarrà sostanzialmente inalterata rispetto a quella vigente. Vengono, tuttavia, apportate alcune modifiche in linea con quanto richiesto dalla Direttiva: è ora previsto che la procedura venga avviata dalla Banca d'Italia e non dal Ministro dell'Economia e delle Finanze; è stata, inoltre, introdotta la possibilità di nominare commissari in temporaneo affiancamento degli organi di amministrazione (e non in sostituzione di questi ultimi); viene confermata la durata di un anno dell'amministrazione straordinaria ma la procedura può essere prorogata, anche più volte, per periodi di un anno.

L'amministrazione straordinaria rimane uno strumento molto flessibile: i poteri dei commissari straordinari sono definiti all'atto di nomina e sono modificabili nel corso della procedura. All'esito della procedura, rimane ferma la possibilità di restituzione *in bonis* della banca o, qualora ciò non sia possibile, di sottoporre quest'ultima a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione.

***c. Modifiche alla disciplina sulla liquidazione coatta amministrativa (articoli 80 - 95)***





La disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nella Sezione III del Capo I del Titolo IV del Testo unico bancario è stata modificata per adeguarla al nuovo contesto normativo in materia di gestione delle crisi; sono state inoltre apportate alcune innovazioni per rendere la procedura più efficiente e veloce.

La principale modifica riguarda l'individuazione dei presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa (articolo 80). Essi sono stati raccordati con quelli previsti per l'avvio della risoluzione: di conseguenza, la liquidazione coatta amministrativa viene ora disposta nei confronti di intermediari che versano in uno stato di dissesto o siano a rischio di dissesto, per i quali non siano disponibili soluzioni alternative di mercato o di vigilanza, e sempre che l'interesse pubblico non esiga l'avvio della risoluzione. Per tenere conto del regolamento 1024/2013/UE sul Meccanismo di Vigilanza Unico, il quale attribuisce in via esclusiva alla BCE il compito di revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, l'articolo 80 disciplina solo l'avvio della liquidazione coatta amministrativa e non anche, come avveniva nel testo previgente, la contestuale revoca dell'autorizzazione.

Le altre modifiche introdotte mirano a semplificare la procedura: tra di esse, assumono particolare rilievo le nuove disposizioni applicabili alle liquidazioni coatte amministrative prive di risorse liquide o sufficienti a far fronte ai crediti in prededuzione (articolo 92-bis), per le quali è stata prevista una disciplina semplificata degli adempimenti procedurali applicabili.

Nell'ambito della disciplina della liquidazione coatta amministrativa è stato collocato il recepimento dell'articolo 108, BRRD, che impone la cosiddetta *depositor preference*. In altre parole, BRRD richiede agli Stati membri di intervenire sulla disciplina della procedura di insolvenza applicabile alle banche per modificare la gerarchia dei crediti al fine di assicurare che i crediti di taluni depositanti siano preferiti rispetto ai restanti crediti chirografari. La disposizione comunitaria indica in particolare che i depositi oltre la soglia prevista per il rimborso da parte del meccanismo di garanzia di cui sono titolari persone fisiche o PMI devono essere soddisfatti con priorità rispetto ai restanti crediti chirografari. I depositi protetti sono soddisfatti in via prioritaria rispetto ai primi.



Nell'allineare l'articolo 91, t.u.b., alla Direttiva, si è estesa la *depositor preference* anche a tutti gli altri depositi. Infatti si è ritenuto che la gerarchia dei crediti in insolvenza, che è seguita anche per il caso di applicazione del *bail-in*, debba rispecchiare il profilo di rischio assunto dal creditore che è comunque diverso rispetto a quello dell'investitore in titoli di debito o del creditore da contratti derivati che sono le altre due categorie di creditori chirografari che possono comporre il passivo della banca. La categoria di depositi diversa da quelle prese in considerazione dell'articolo 108, BRRD, gode di una priorità di grado inferiore rispetto a quelle.

*d. Le modifiche al Testo unico della finanza*

L'articolo 2, commi da 1 a 5, dello schema di decreto legislativo "modifiche tub\_tuf", replica per le Sim le disposizioni in materia di piani di risanamento, sostegno finanziario infragrupo, e misure di intervento precoce, nonché l'allineamento delle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, mantenendo le competenze attualmente assegnate in materia alla Consob, in conformità dell'articolo 8, comma 1, lett. d), LDE 2014.

Il comma 6 disciplina la procedura di risoluzione per le Sim non comprese nello schema di decreto legislativo "risoluzione". Infatti si registra un disallineamento fra l'ambito di applicazione della Direttiva e quello del Regolamento SRM, poiché quest'ultimo non contempla, a differenza del primo, le Sim non incluse in un gruppo bancario o nel perimetro della vigilanza consolidata. In vista del prossimo inizio della piena operatività del Meccanismo di risoluzione unico, si è preferito prendere in considerazione nello schema di decreto legislativo "risoluzione" l'ambito di applicazione indicato dal regolamento SRM e invece collocare nel Testo unico della finanza la disciplina della risoluzione delle Sim *stand alone*.

Le Sim che non rientrano nel campo di applicazione dello schema di decreto legislativo "risoluzione" non contribuiscono al fondo di risoluzione nazionale e l'intervento di questo non è quindi previsto nel caso di risoluzione di tali società. Infatti il Fondo di risoluzione nazionale è destinato a cessare all'avvio dell'operatività del Meccanismo di risoluzione unico e le somme raccolte confluiranno nel Fondo di risoluzione unico. Anche per questo profilo si è quindi preferito l'immediato allineamento al Regolamento SRM. La discrasia fra BRRD e Regolamento SRM è stata evidenziata in sede europea già nella fase di correzione degli errori



materiali di tali provvedimenti ma non è stata ritenuta rimediabile in tale sede. La Commissione europea ritiene che sia necessario, una volta che sia avviato il Meccanismo di risoluzione unico, istituire un Fondo di risoluzione nazionale per le Sim non coperte dal regolamento SRM, sulla base delle disposizioni BRRD. Queste però sono difficilmente adattabili dato che prevedono, ad esempio, un livello obiettivo basato sui depositi, che non sono detenuti dalle Sim. Inoltre, considerata la dimensione delle Sim *stand-alone* italiane è improbabile, da una parte, che vi siano ragioni sufficienti per sottoporre una di questa a risoluzione piuttosto che a liquidazione coatta amministrativa e, dall'altra, che il Fondo di risoluzione nazionale a queste limitato raggiunga una consistenza idonea a supportare una eventuale procedura di risoluzione. Considerata la posizione della Commissione europea il tema sarà affrontato in seguito utilizzando la possibilità di emanare decreti correttivi nei 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anche sulla base delle soluzioni eventualmente adottate negli altri Stati membri.

*e. Disposizioni finali*

In considerazione delle particolari ragioni di urgenza di provvedere al recepimento della Direttiva, sopra illustrate, il comma 1 dell'articolo 3 prevede, in deroga all'ordinario periodo di *vacatio legis*, l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli altri commi prevedono il regime transitorio applicabile alle procedure di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Si evidenzia in particolare il comma 5, concernente il regime delle impugnazioni delle sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo nell'ambito di procedure già in corso alla stessa data, che prevede l'applicazione dell'articolo 87, t.u.b., come modificato dal medesimo decreto, che a sua volta è stato allineato all'articolo 99 della legge fallimentare.



## RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 MAGGIO 2014

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/Cee del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (Ue) n. 648/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/Cee del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (Ue) n. 648/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

### ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

#### SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – di seguito anche, per brevità, 'Direttiva' o BRRD), istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La Direttiva dà attuazione ai principi in materia di risoluzione delle crisi bancarie, elaborati nell'ottobre 2011 dal Financial Stability Board e sottoposti nel novembre 2011 ai Capi di Stato e di Governo riuniti nel G-20 a Cannes. Il nuovo quadro normativo europeo introduce negli ordinamenti nazionali un regime armonizzato per la gestione delle crisi delle banche e di altri intermediari finanziari, con l'obiettivo di assicurare che il dissesto di questi soggetti possa essere affrontato tempestivamente e in modo da garantire la continuità delle funzioni essenziali, evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, preservare l'integrità delle finanze pubbliche, e tutelare i depositanti e gli investitori protetti. Il nuovo regime normativo ha l'obiettivo di ridurre al minimo i fenomeni di azzardo morale alla base della crisi finanziaria globale, di rafforzare la disciplina di mercato e di contenere gli incentivi all'assunzione di un livello eccessivo di rischio da parte di intermediari, azionisti e creditori. La nuova procedura di risoluzione rappresenta, pertanto, un'alternativa per la gestione delle crisi bancarie più efficiente rispetto agli ordinari procedimenti concorsuali in termini di costi non solo per le finanze pubbliche, ma anche per azionisti e creditori.

La Direttiva fa parte di un complesso pacchetto normativo che comprende anche la direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Scheme Directive – DGSD) sui sistemi di garanzia dei depositanti e il regolamento (UE) n. 806/2014, che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico per i paesi dell'Eurozona a partire dal 2016 (Regolamento SRM).

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito per brevità L.D.E. 2014), reca all'articolo 8 i criteri di delega per la trasposizione di BRRD. L'attuazione della Direttiva riveste carattere d'urgenza poiché il termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014 ed è stata avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione. Inoltre, considerato che a gennaio 2016 dovrebbe diventare pienamente operativo il Meccanismo di Risoluzione Unico è indispensabile che la Direttiva sia stata recepita e resa operativa per tempo in tutti gli Stati membri partecipanti.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono quelli perseguiti dal legislatore comunitario con l'approvazione della BRRD.

In estrema sintesi: BRRD è intesa a istituire un regime armonizzato per la gestione della crisi di banche e imprese di investimento che contempla: a) introduzione di misure preventive idonee a consentire gli interventi di risanamento prima che la crisi trascenda (recovery plan; misure di early intervention) e a predisporre tutte le condizioni perché una eventuale risoluzione possa essere condotta rapidamente e con i minimi rischi per la stabilità finanziaria (resolution plan, resolvability assessment; costituzione dell'ammontare minimo di passività eleggibili per il bail-in); b) introduzione di strumenti normativi comuni a tutti i Paesi membri per risolvere efficacemente le crisi in alternativa alla liquidazione quando la crisi abbia rilevanza sistemica (procedura di resolution); c) rafforzamento della cooperazione internazionale; d) istituzione dei fondi per il finanziamento della resolution.

La finalità della direttiva è quella di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, dotando le autorità di risoluzione di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario.

Tra gli obiettivi figura anche quello di salvaguardare i taxpayers riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario. Infatti, BRRD limita notevolmente la possibilità dei salvataggi pubblici, in ogni caso richiedendo quale preconditione all'intervento pubblico che azionisti e creditori abbiano assorbito le perdite per un ammontare pari almeno all'8% del totale passivo.

Il nuovo regime delle crisi bancarie rappresenta uno dei capisaldi (insieme al pacchetto CRD4\_CRR volto a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione europea) del complessivo processo normativo dell'Unione di revisione della regolamentazione e supervisione bancaria, in risposta alle carenze rivelate dalla crisi. Il principio fondante BRRD è che la normativa deve assicurare che una banca debba poter essere sottoposta a liquidazione o ristrutturazione senza rischi per la stabilità finanziaria e senza che il costo della crisi debba essere sopportato da risorse pubbliche.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Per quanto riguarda le misure preparatorie e preventive si ricorda che i soggetti destinatari dell'intervento normativo sono tutti soggetti vigilati, sottoposti a vigilanza continua.

Al fine di verificare gli obiettivi sopra indicati, saranno utilizzati principalmente i seguenti indicatori:

- l'evoluzione nell'applicazione del requisito minimo di passività bail-inable;
- l'evoluzione della composizione delle passività bancarie nel portafoglio degli investitori, istituzionali e retail;
- l'evoluzione nelle caratteristiche delle crisi bancarie.

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono banche italiane, società italiane capogruppo di un gruppo bancario e le società appartenenti al gruppo bancario, le società incluse nel perimetro della vigilanza consolidata in Italia, Sim, la società posta al vertice di un gruppo di Sim, società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro, succursale italiana di una banca avente sede legale in uno Stato terzo, oltre che la Banca d'Italia.

## *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti interventi normativi.

Con un provvedimento (anche denominato “dlgs modifiche tub\_tuf”) vengono apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – t.u.b.) al fine di introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l'amministrazione straordinaria delle banche viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.

Si è quindi mantenuta nel Testo unico bancario la disciplina dell'amministrazione straordinaria, insieme con le misure di intervento precoce alle quali è assimilata nell'impostazione della Direttiva, così come della liquidazione coatta amministrativa e sono state inseriti in questo testo normativo gli istituti previsti da BRRD più vicini all'esercizio di funzioni di vigilanza che di gestione della crisi.

Nello stesso decreto viene invece altresì modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – t.u.f.), con riguardo alle Sim mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina prevista per le banche e viene disciplinata la risoluzione di quelle Sim che non rientrano nel campo di applicazione del secondo decreto legislativo.

Quest'ultimo (anche denominato “dlgs risoluzione”) è un autonomo provvedimento legislativo che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Gli schemi di decreto legislativo sono stati elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia.

Il Dipartimento del tesoro ha sottoposto a consultazione pubblica gli schemi di provvedimento. La consultazione pubblica è iniziata il 29 luglio 2015 e si è conclusa il 12 agosto 2015. L'urgenza del recepimento non ha reso possibile una consultazione più lunga. L'Amministrazione ha attentamente vagliato tutti i contributi pervenuti insieme con Banca d'Italia. Associazioni quali ABI, Assopopolari e Federcasse hanno inviato osservazioni.

Molta parte delle osservazioni ha riguardato il coordinamento con il Regolamento SRM. Come già sopra evidenziato i decreti legislativi intendono recepire BRRD mentre la risoluzione di eventuali criticità derivanti dal passaggio dal sistema nazionale a quello accentrato potranno essere affrontate con un successivo provvedimento correttivo a ridosso dell'avvio dell'operatività del Meccanismo di risoluzione unico.

Sul sito del Dipartimento del tesoro sono reperibili, alla voce “Consultazioni”, i documenti pubblicati.

### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'ordinamento nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva e pertanto la sua attuazione è un atto dovuto. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono percorribili.

Si ricorda che è pendente procedura di infrazione per la mancata trasposizione della Direttiva nel termine previsto.

Inoltre, anche nel contesto del SRM, le autorità nazionali di risoluzione mantengono una serie di competenze con riferimento alle banche non significative o non facenti parte di gruppi transfrontalieri: esse applicano le specifiche norme del Regolamento SRM ma anche i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento di BRRD. In mancanza delle norme di trasposizione nazionale, l'autorità di risoluzione nazionale non potrebbe operare nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico.

### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Dal punto di vista del contenuto degli schemi di decreto legislativo, gli spazi di discrezionalità concessi dalla Direttiva sono piuttosto limitati.

Si è dato conto nella Sezione 2 della decisione di attuare il recepimento con due diversi provvedimenti legislativi: non si ottiene il risultato di redigere il Testo unico della crisi bancaria,

inizialmente auspicato, che avrebbe creato enormi problemi di coordinamento normativo dati gli innumerevoli rinvii alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria e sulla liquidazione coatta amministrativa, ma sicuramente quello di creare un autonomo e unitario provvedimento sulla risoluzione dei soggetti inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento SRM.

In proposito si evidenzia come si registri un disallineamento fra l'ambito di applicazione della Direttiva e quello del Regolamento SRM, poiché quest'ultimo non contempla, a differenza del primo, le Sim non incluse in un gruppo bancario o nel perimetro della vigilanza consolidata. In vista del prossimo inizio della piena operatività del Meccanismo di risoluzione unico, si è preferito prendere in considerazione, nello schema del dlgs risoluzione, l'ambito di applicazione indicato dal regolamento SRM e invece collocare nel Testo unico della finanza la disciplina della risoluzione delle Sim stand-alone.

Le Sim che non rientrano nel campo di applicazione dello schema del dlgs risoluzione non contribuiscono al fondo di risoluzione nazionale e l'intervento di questo non è quindi previsto nel caso di risoluzione di tali società. Infatti il Fondo di risoluzione nazionale è destinato a cessare all'avvio dell'operatività del Meccanismo di risoluzione unico e le somme raccolte confluiranno nel Fondo di risoluzione unico. Anche per questo profilo si è quindi preferito l'immediato allineamento al Regolamento SRM. La discrasia fra BRRD e Regolamento SRM è stata evidenziata già nella fase di correzione degli errori materiali di questi provvedimenti ma non è stata ritenuta rimediabile in tale sede. La Commissione europea ritiene che sia necessario, una volta che sia avviato il Meccanismo di risoluzione unico, istituire un Fondo di risoluzione nazionale per le Sim non coperte dal regolamento SRM, sulla base delle disposizioni BRRD. Queste però sono difficilmente adattabili dato che prevedono ad esempio un livello obiettivo basato sui depositi, che non sono detenuti dalle Sim. Inoltre, considerata la dimensione delle Sim stand-alone italiane, è improbabile da una parte che vi siano ragioni sufficienti per sottoporre una di questa a risoluzione piuttosto che a liquidazione coatta amministrativa, dall'altra che il Fondo di risoluzione nazionale raggiunga una consistenza idonea a supportare una eventuale procedura di risoluzione. Considerata la posizione della Commissione europea il tema sarà affrontato in seguito utilizzando la possibilità di emanare decreti correttivi nei 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anche sulla base delle soluzioni eventualmente adottate negli altri Stati membri.

Con riferimento specifico al dlgs modifiche tub\_tuf, si segnala che nell'ambito della disciplina della liquidazione coatta amministrativa è stato collocato il recepimento dell'articolo 108, BRRD, che impone la cosiddetta depositor preference. In altre parole, BRRD richiede agli Stati membri di intervenire sulla disciplina della procedura di insolvenza applicabile alle banche per modificare la gerarchia dei crediti al fine di assicurare che i crediti di taluni depositanti siano preferiti rispetto ai restanti crediti chirografari. La disposizione comunitaria indica in particolare che i depositi oltre la soglia prevista per il rimborso da parte del meccanismo di garanzia di cui sono titolari persone fisiche o PMI devono essere soddisfatti con priorità rispetto ai restanti crediti chirografari. I depositi protetti sono soddisfatti in via prioritaria rispetto ai primi.

Nell'allineare l'articolo 91, t.u.b., alla Direttiva, si è estesa la depositor preference anche a tutti gli altri depositi. Infatti si è ritenuto che la gerarchia dei crediti in insolvenza, che è seguita anche per il caso di applicazione del bail-in, debba rispecchiare il profilo di rischio assunto dal creditore che è comunque diverso rispetto a quello dell'investitore in titoli di debito o del creditore da contratti derivati che sono le altre due categorie di creditori chirografari che



possono comporre il passivo della banca. La categoria di depositi diversa da quelle prese in considerazione dell'articolo 108, BRRD, gode di una priorità di grado inferiore rispetto a quelle.

Con riferimento specifico allo schema di dlgs risoluzione, si reputa opportuno menzionare le scelte operate in merito alle istituzioni coinvolte nel processo di risoluzione. L'articolo 3 dello schema dlgs risoluzione, individua la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione: si tratta di una scelta compiuta dal legislatore delegante e tradotta in uno specifico criterio di delega. Infatti, secondo la Direttiva, per lo svolgimento delle funzioni connesse alla risoluzione deve essere individuata un'autorità di risoluzione che può essere un'autonoma autorità amministrativa pubblica o può coincidere con un'altra autorità nazionale, compreso il Ministero competente o l'autorità di vigilanza. La scelta del legislatore delegante è stata dettata sia dall'esperienza acquisita dalla Banca d'Italia nella gestione delle crisi sia dalla disponibilità da parte di questa di un contingente di personale adeguato per numero e risorse. Nel caso sia prescelta come autorità di risoluzione l'autorità di vigilanza BRRD impone l'introduzione di idonee disposizioni strutturali per garantire indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza e quelle di risoluzione. In coerenza con l'articolo 3, BRRD, l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo impone alla Banca d'Italia, che accentrerà tanto funzioni di vigilanza che di risoluzione, l'adozione di adeguate misure organizzative al fine di assicurare indipendenza operativa fra la funzione di gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, la separazione delle relative strutture e la prevenzione dei conflitti di interesse.

L'articolo 4 individua invece le funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze. Anche su questo punto l'articolo 3, BRRD, lascia ampia discrezionalità agli Stati membri, obbligando l'Autorità di risoluzione a una informativa ex post sulle decisioni assunte e facoltizzando gli ordinamenti nazionali a prevedere l'approvazione ex ante del Ministero delle decisioni dell'autorità di risoluzione dal quale possano scaturire impatti diretti sul bilancio statale ovvero implicazioni sistemiche. Il legislatore delegante, con l'articolo 8, comma 1, lett. d), LDE 2014, ha ritenuto di fare uso della facoltà concessa dall'articolo 3, BRRD. Poiché però tutte le decisioni concernenti l'avvio della risoluzione l'applicazione di misure di risoluzione sono, in ragione dei presupposti indicati dalla stessa Direttiva, suscettibili di implicazioni sistemiche (dove queste non sussistano infatti la banca in crisi dovrà essere avviata alla liquidazione) è stato previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze approvi il provvedimento con il quale la Banca d'Italia avvia la procedura di risoluzione e che contiene anche il programma della risoluzione stessa. In attuazione del medesimo criterio di delega si prevede che il Ministero e l'autorità concordino le modalità con cui quest'ultima assicura la tempestiva informazione. Dato infatti che l'approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione e delle relative misure dovrà essere fornita in tempi brevissimi, presumibilmente nello spazio di un week-end, il Ministero deve ricevere per tempo tutte le informazioni necessarie al fine di una valutazione adeguata della situazione di crisi e delle misure di risoluzione più opportune.

Nell'ambito della presente Sezione, si reputa opportuno sottolineare che in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), LDE 2014, l'applicabilità delle norme concernenti lo strumento del bail-in sono state rinviate al 1° gennaio 2016, come consentito dall'articolo 130, BRRD.

Con riferimento al medesimo criterio di delega, per la parte in cui delega il Governo a valutare "l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa", si ritiene opportuno chiarire che la Direttiva non consente di esentare le banche

cooperative dal bail-in o di prevederlo solo in scenari liquidatori, nonostante le peculiarità dell'ordinamento di questi enti. Pertanto, l'articolo 53, schema dlgs risoluzione, prevede il superamento dei limiti di possesso azionario e dei requisiti di prossimità previsti dalle previsioni legislative o statutarie ad essi applicabili, e la fissazione di un termine entro il quale la banca, risanata, dovrà ristabilire i requisiti per l'adozione della forma cooperativa ovvero trasformarsi in società per azioni.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

Come già evidenziato le nuove norme consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

La capacità della banca di avere una dotazione di capitale e passività assoggettabili a bail-in, tale da consentire l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione della banca, è quindi cruciale. Difatti BRRD prescrive che l'autorità di risoluzione determini per ciascuna banca il livello minimo di tali passività da mantenere. E' verosimile che l'autorità di risoluzione si orienti verso valori e composizione che consentano di garantire il soddisfacimento del requisito minimo di condivisione degli oneri con azionisti e creditori, pari all'8% del totale passivo, senza rischiare di dover applicare il bail-in almeno ai depositanti non protetti.

In materia saranno dirimenti i Regulatory Technical Standard che saranno adottati dalla Commissione su proposta dell'EBA. Lo studio di impatto allegato a tale proposta presenta una stima aggregata dello shortfall nell'ammontare delle passività eleggibili a seconda che le autorità si orientino verso una composizione del MREL limitata a capitale o debito subordinato ovvero anche al senior debt, e in dipendenza del livello di requisito patrimoniale minimo che la banca dovrebbe ripristinare.<sup>1</sup>

Il tema è ovviamente collegato con la delimitazione del perimetro dei creditori della banca che, in concreto, potrebbero essere assoggettati a bail-in.

In proposito si sottolinea che è la direttiva stessa a indicare le categorie di crediti escluse dal bail-in. Oltre che i depositi protetti (cioè i depositi, fino a 100.000 euro, ammessi al rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi), sono escluse, tra gli altri, le passività garantite, le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente, o i crediti da lavoro o dei fornitori. E' possibile per l'Autorità di risoluzione procedere a ulteriori esclusioni al ricorrere di specifiche condizioni, ma solo nel caso di riferimento al caso specifico. Non può quindi il legislatore nazionale ampliare ex ante il novero delle categorie di crediti escluse dall'applicazione del bail-in.

<sup>1</sup> EBA/RTS/2015/05 del 3 luglio 2015

Il bail-in è applicato alle varie categorie di crediti non esclusi secondo l'ordine indicato all'articolo 48, BRRD, che prevede prima l'azzeramento del capitale e delle riserve, e poi delle altre categorie di debito subordinato, tenendo conto del grado di subordinazione.

Qualora la svalutazione/conversione del debito subordinato non sia sufficiente, il bail-in è attuato nei confronti delle restanti passività ammissibili, secondo la gerarchia dei crediti applicata nelle procedure concorsuali a carattere liquidatorio: si applicherà quindi pro-rata ai crediti chirografari, in particolare obbligazioni senior e crediti da operazioni strutturate. Infine, ai depositi non protetti secondo lo specifico grado di priorità assegnato alle varie categorie dall'articolo 91, t.u.b., come modificato dallo schema di dlgs modifiche tub\_tuf.

Qualunque sia lo strumento di risoluzione utilizzato nessun creditore può sopportare perdite maggiore di quelle che avrebbe sopportato in caso la banca fosse stata sottoposta all'ordinaria procedura concorsuale a carattere liquidatorio prevista dall'ordinamento nazionale per le istituzioni finanziarie. E' bene sottolineare che a legislazione vigente, anche nel caso di liquidazione coatta amministrativa atomistica, i creditori, con l'esclusione dei depositi protetti, vedrebbero i loro crediti ridotti a quanto riveniente dal riparto dell'attivo. E' già previsto quindi che i creditori sopportino perdite in ragione della crisi della banca. La resolution, in ragione del possibile impatto sistemico della crisi, offre semmai ulteriori salvaguardie quali l'intervento del Fondo di risoluzione. Infatti l'Autorità di risoluzione può utilizzare anche le risorse del Fondo a fini di assorbimento delle perdite, purché sia soddisfatta la condizione del'8% sopra descritta.

Da un recentissimo studio<sup>2</sup> si evince comunque che “anche per perdite elevate né i depositanti né i creditori non subordinati delle banche italiane sarebbero coinvolti nel bail-in”.

Per quanto riguarda l'incidenza sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'intervento regolatorio dota le Autorità di vigilanza dei poteri necessari ad assicurare l'adeguato presidio sugli operatori.

Si rappresenta, inoltre, che l'intervento regolatorio non determina, neppure indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale.

Si specifica, in proposito, quanto segue.

a) I costi della risoluzione sono sopportati dal sistema bancario nel suo insieme tramite il Fondo di risoluzione nazionale le cui risorse sono costituite dalle contribuzioni delle banche. Si ricorda che quando il Meccanismo di risoluzione unico diverrà operativo (la data prevista è gennaio 2016) il Fondo di risoluzione nazionale cesserà di esistere e le relative disponibilità confluiranno nel Fondo di risoluzione unico.

b) Il piano di risoluzione non include forme di sostegno pubblico e la valutazione della risolvibilità non fa affidamento su possibili interventi pubblici (cfr. articolo 12). Si fa presente che in caso di piano di risoluzione di gruppo da adottarsi congiuntamente da parte delle autorità di risoluzione è possibile richiedere il riesame del piano quando si ritenga che questo possa avere un qualche impatto fiscale e impedire la mediazione vincolante dell'EBA (cfr. articolo 71).

c) Il decreto legislativo menziona (articolo 78), come previsto dalla Direttiva (articolo 105),

---

<sup>2</sup> Laviola, Loiacono, Santella “L'Unione bancaria e il possibile impatto dei nuovi strumenti di risoluzione delle crisi: un'analisi empirica” – giugno 2015

la possibilità che il Fondo di risoluzione nazionale riceva “forme di sostegno finanziario” da terzi nel caso di insufficienza delle risorse. Non è escluso che anche lo Stato possa concedere prestiti al Fondo di risoluzione ma il decreto legislativo non disciplina espressamente questo caso né prevede meccanismi automatici. Qualora, prima dell’avvio del Meccanismo di risoluzione unico, si verificasse una crisi bancaria per la quale fosse necessaria l’attivazione del sostegno finanziario pubblico al Fondo di risoluzione nazionale, le relative modalità saranno disciplinate dalla normativa primaria di autorizzazione dell’intervento pubblico.

d) Lo schema di decreto legislativo non recepisce gli articoli 56, 57 e 58 BRRD, cioè gli articoli che prevedono la possibilità di un sostegno finanziario pubblico alla banca in risoluzione. Infatti, questi stessi articoli non sono previsti dal Regolamento 806/2014 che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico e non si è quindi ritenuto necessario darvi attuazione. Qualora, prima dell’avvio del Meccanismo di risoluzione unico, si verificasse una crisi bancaria tale da ritenere necessaria l’attivazione degli strumenti previsti dagli articoli 56, 57 e 58, BRRD, si provvederà all’attuazione con la normativa primaria di autorizzazione dell’intervento pubblico.

*B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L’intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

Un sistema bancario e finanziario più robusto e solido indirettamente inciderà positivamente sulle imprese, i risparmiatori, gli investitori e i clienti.

Per quanto riguarda le banche di minori dimensioni, la Direttiva richiama espressamente il principio di proporzionalità nel Considerando 14, con riferimento ai piani di risanamento e a quelli di risoluzione, e l’articolo 4 laddove la proporzionalità si estrinseca nella previsioni di obblighi semplificati per la redazione dei piani di risanamento, puntualmente tradotto nell’articolo 69-decies, t.u.b, introdotto dallo schema di dlgs modifiche tub\_tuf.

Un altro profilo per il quale gli enti di piccole dimensioni hanno goduto di una speciale considerazione riguarda l’ammontare della contribuzione al Fondo- Il regolamento delegato (UE) n. 2015/63 della Commissione infatti prevede per tali banche un versamento determinato in via forfetaria. Il regolamento è direttamente applicabile e non è quindi recepito nello schema di dlgs risoluzione.

*C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

Le banche non appartenenti a un gruppo sono tenute a dotarsi di un piano di risanamento individuale, mentre la capogruppo italiana di un gruppo bancario predispose il piano di risanamento di gruppo. I piani individuali e di gruppo sono trasmessi alla Banca d’Italia che li verifica, ove previsto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e può richiedere modifiche e integrazioni. La redazione dei piani di risanamento si presenta onerosa, fermo restando il principio di proporzionalità: dovranno essere identificate le funzioni critiche e le attività ritenute core, mappandole in relazione alle strutture che le svolgono con l’obiettivo di

preservare la continuità. Inoltre dovranno presentare le misure gestionali con le quali intervenire, in larga parte già definite ex ante. I piani dovranno basarsi su assunzioni realistiche in scenari di crisi e dovranno anche tener conto delle possibili reazioni della clientela e delle controparti di mercato.

I piani di risoluzione, che individuano le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi, tanto individuali che di gruppo sono invece predisposti dall'autorità di risoluzione. I soggetti a cui il piano si riferisce sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie. Anche in questo caso l'attuazione della normativa si presenta complessa tanto per gli intermediari, in particolare per quelli di maggiori dimensioni o con operatività transfrontaliera, quanto per le autorità coinvolte.

*D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

Gran parte delle norme introdotte o modificate prevede l'emanazione di normativa secondaria da parte della Banca d'Italia. Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'emanazione di tali norme secondarie.

L'intervento regolatore non comporta effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di natura ordinamentale. Le Autorità, incaricate dell'attuazione operativa delle norme, sono già dotate delle competenze tecniche e professionali necessarie.

#### SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Complessivamente BRRD si pone l'obiettivo di garantire la solidità del sistema bancario, che non potrà non avere un impatto significativo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

#### SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

*A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata: (i) per quanto riguarda le banche alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; (ii) per le Sim alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze.

*B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

*C.) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il MEF non ha strumenti di monitoraggio diretto, in quanto non ha poteri di vigilanza sui soggetti operanti nel mercato, destinatari del provvedimento i quali, invece, sono vigilati dalle competenti Autorità (BCF, Banca d'Italia e Consob). Tramite gli usuali meccanismi di raccordo istituzionale con le Autorità di vigilanza il MEF verificherà l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Ulteriori elementi informativi deriveranno dagli usuali canali di comunicazione con la platea degli stakeholders.

Nell'ipotesi di una crisi bancaria il Ministero sarà direttamente coinvolto nell'approvazione dei provvedimenti di apertura della procedura e del programma di risoluzione.

*D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, nel rispetto, comunque, delle disposizioni della Direttiva.

*E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

In considerazione della novità e della complessità giuridica degli istituti, gli aspetti prioritari da monitorare riguardano l'applicazione degli strumenti di risoluzione e il rispetto del principio del no-creditor-worse-off; le particolari salvaguardie che tutelano il collegamento negoziale di determinate operazioni nel caso di applicazione di strumenti di risoluzione; l'applicazione dei penetranti poteri di risoluzione che la Direttiva assegna all'autorità di risoluzione.

Il MEF curerà l'elaborazione della VIR, anche sulla base dei contributi forniti dall'Autorità di vigilanza.

\*\*\*\*\*

*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento regolatore proposto rispetta nel contenuto dispositivo il livello minimo di regolazione europea.

Per quanto non espressamente disciplinata da BRRD, si è reso necessario intervenire sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa recata dal Testo unico bancario per tenere conto dell'introduzione della nuova procedura di risoluzione.



EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 6.6.2012  
SWD(2012) 167 final

**COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT**

**SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT**

*Accompanying the document*

**Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council**

**establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010**

{COM(2012) 280 final}  
{SWD(2012) 166 final}

**EN**

**EN**

SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT

*Accompanying the document*

**Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council**

**establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010**

**1. PROBLEM DEFINITION**

Over the course of the financial crisis, the authorities' ability to manage crises both domestically and in cross-border situations has been severely tested. It quickly became evident that neither authorities nor banks were suitably prepared. Contingency planning for scenarios of financial distress was insufficient. Not all Member States had the power to intervene, stabilise and reorganise an ailing bank at an early stage. Authorities in many Member States did not have adequate tools and powers to handle bank failure. Since the failure of large, interdependent banks could have caused significant systemic damage, authorities were left with no choice but to use taxpayers' money to rescue them.

Furthermore, while the operation of cross-border banks has become highly integrated to the point where business lines and internal services are deeply interconnected across geographical borders of Member States, the authorities' power to intervene has remained national. As a consequence, if a cross-border bank fails, supervisors and other (resolution) authorities concentrate only on operations within their own territories. This may complicate cross-border cooperation and lead to inefficient and possibly competing approaches to resolution, with suboptimal results at EU level.

During the financial crisis, limited or no funds had been built up in advance ('ex ante') by the private sector to finance resolution measures.

Public intervention cost taxpayers substantial sums of money and even put some Member States' public finances at risk. Between October 2008 and October 2011, the Commission approved €4.5 trillion (equivalent to 37% of EU GDP) in state aid measures to financial institutions, of which €1.6 trillion (equivalent to 13% of EU GDP) was used in 2008-2010. Guarantees and liquidity measures account for €1.2 trillion, or roughly 9.8% of EU GDP. The remainder went towards recapitalisation and impaired assets measures amounting to €409 billion (3.3% of EU GDP).<sup>1</sup> Budgetary commitments and expenditure on this scale are not sustainable from a fiscal point of view, and impose a heavy burden on present and future generations. Moreover, the crisis, which started in

---

<sup>1</sup> Source: European Commission, State Aid Scoreboard, Autumn Update 2011 [COM(2011) 848].



the financial sector, pushed the EU economy into a severe recession, with the EU's GDP contracting by 4.2%, or €0.7 trillion, in 2009.

## **2. ANALYSIS OF SUBSIDIARITY**

Although the banking sector is highly integrated within the EU, systems to deal with bank crises remain nationally based and insufficient to deal with cross-border institutions in difficulty. Coordination in such circumstances is likely to be complicated and the objectives pursued by each authority may differ. If authorities have limited options available to resolve banks, this increases the risk of moral hazard and generates an expectation that large, complex and interconnected banks will again need public intervention in the event of problems. Therefore only EU action can ensure that, in times of crisis, credit institutions are subject to coherent intervention that ensures a level playing field and promotes further integration within the Internal Market.

No EU action is needed to select resolution authorities and procedures for bank resolution. These can be decided on by Member States.

## **3. OBJECTIVES OF EU INITIATIVE**

The general objectives are to maintain financial stability and confidence in banks and to avoid contagion. The proposal aims to minimise losses for society as a whole, in particular for taxpayers, and to reduce moral hazard. The proposed framework is also aimed at strengthening the internal market for banking services while maintaining a level playing field.

## **4. PREFERRED POLICY OPTIONS AND THEIR EXPECTED IMPACT**

### **Preparation and prevention**

The first objective of the bank recovery and resolution framework is to ensure that bank failures are avoided as far as possible and that authorities and banks are prepared for adverse developments. To this end, the following options were examined and selected.

Voluntary intra-group financial support agreements will enable financial groups to transfer assets between entities when one member of a group suffers financial difficulties. This could help to stop the financial problems of parts of a group becoming too serious and so benefit the group as a whole. However, transferring assets from a healthy entity could reduce its liquidity and capital and hence weaken the position of debt holders and depositors. Therefore the transfers should be executable only if they do not jeopardise the liquidity or solvency of the support provider. Supervisors could give their agreement to the framework, which would provide safeguards for all stakeholders. In certain situations supervisors could even ask banks that are part of a voluntary group support agreement to help another entity in the same group. This scope for optimising the allocation of assets in emergency situations would also strengthen the internal market.

Banks and authorities will be required to develop contingency plans for crisis situations. Recovery plans drafted by banks could help supervisors identify appropriate action to

restore bank soundness at an early stage. Drafting recovery plans would also help the banks themselves to review their operations, risks and necessary actions in a problematic situation. Resolution plans drafted by the authorities would enable any measures to be taken more quickly, more efficiently and more effectively, which could substantially decrease the (social) cost of bank failure. If resolution authorities are fully aware of the ways in which they can effectively resolve or liquidate a failing bank or group in an orderly fashion, the likelihood of success is substantially higher.

Resolution authorities will be given additional powers to enable them to require changes to banks' operational and business structures and to limit the banks' exposure and activities. The measures aim to ensure that banks are resolvable in case of failure; they would contribute to removing the implicit state support (a likely bail-out) from those banks that are too complex, big or important to fail. This would reduce moral hazard and force banks to operate more prudently. If banks are resolvable, the extensive use of taxpayers' money to bail them out is not the only solution, as 'managed failure' becomes an option. However, removing the implicit state guarantee would probably increase banks' funding costs. Moreover, while the increased powers of resolution authorities would help to defend the public interest, they might limit the fundamental rights of shareholders and management to operate in the way that best suits their objectives and business strategies. Hence, any measures to remove impediments to resolution would have to be proportionate to the systemic importance of the credit institution and the likely impact of its failure on financial stability. Measures should be non-discriminatory and serve the public interest.

### **Early intervention**

The existing early intervention framework managed by supervisors will be further developed. Supervisors will be able to intervene at an even earlier stage (i.e. upon a likely breach of the Capital Requirements Directive<sup>2</sup> (CRD) as opposed to an actual breach as at present) and will be equipped with an expanded list of tools and powers. In this way supervisors could avoid further deterioration of any problems at a bank.

An expanded, harmonised set of early intervention tools could pre-empt or correct problems at supervisory level and therefore greatly increase the overall effectiveness of crisis management in the EU. Measures such as requiring divestment of certain activities could substantially reduce excessive risks accumulated by institutions, thus preventing their failure. The appointment of a special manager would enable authorities to stop mismanagement of banks immediately and to implement corrective measures to prevent adverse situations from deteriorating.

Having a larger, more consistent set of tools available to all supervisors will improve cooperation between them and enable important measures that are presently not available in all Member States where cross-border banking groups operate.

Some of the tools could, however, limit the freedom of management (e.g. limiting business, replacing managers with a special manager) and shareholders (e.g. suspending dividend payments). Such measures could therefore be introduced only together with

---

<sup>2</sup> Directive 2006/48/EC relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and Directive 2006/49/EC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions.

safeguards that ensure that they will not be misused, will serve the public interest and are proportional.

To enable banks to increase their capital in an emergency situation, legislation will be amended to give the general meeting of shareholders the power to decide in advance of any crisis that a general meeting can be called at reduced notice should the need arise for an emergency capital increase.

### **Resolution**

The introduction of a minimum set of special bank resolution tools (e.g. sale of business, asset separation, bridge bank) in all Member States will significantly increase the authorities' chances of achieving successful and effective resolution (managed, timely failure of banks) and hence of maintaining the continuity of key financial services and the stability of the financial system as a whole. In contrast to normal insolvency procedures, a special resolution procedure for banks would give authorities the ability to use techniques which are more suited to the needs of the banking business and allow a more appropriate balance of priorities to be struck with regard to stakeholders (resolution favours depositors, continuity of services and, ultimately, financial stability).

A supplementary mechanism would enable banks' debt to be written down or partially converted into equity ('bail-in'). This can be beneficial in cases where other tools may not be sufficient to resolve a large, complex and interdependent financial institution in a way that protects financial stability and taxpayers' money.

The bank resolution framework will reduce or remove the implicit state guarantee of the debt of even the largest and most important banks. As a natural consequence, the funding costs of banks are expected to increase somewhat. In other words, the costs previously borne by taxpayers will now be borne by bank stakeholders (creditors and owners). Increased bank funding costs could reduce GDP slightly.

The conditions for the use of resolution tools and powers need to ensure that authorities are able to take action before a bank is economically insolvent in order to increase the realistic chances of successful and effective resolution. Managed failure, where the management and shareholders bear the losses first, will also reduce moral hazard. At the same time, resolution measures could limit the fundamental rights of shareholders and debt holders. Therefore they would only be applied in exceptional situations and in the interest of the general public.

### **Cross-border cooperation**

Cooperation among resolution authorities will be institutionalised and formalised. Various options such as providing EU authorities with resolution powers and setting up an EU resolution authority were discussed. The preferred option is to make arrangements for cooperation through resolution colleges. Resolution colleges would ensure that national authorities inform each other of emergency situations, discuss them and decide on joint or coordinated actions in the event of a failure among cross-border banks. The participation of the European Banking Authority (EBA) in resolution colleges would further ensure that the interests of all Member States and stakeholders are taken into account and fragmentation of the internal market is avoided.

## **Financing**

Jointly calibrated ex-ante resolution funds (RFs) and deposit guarantee schemes (DGS) financed by the industry will increase the success of resolution measures and provide further safeguards for taxpayers. Although DGS and RFs differ in scope, designing them in combination will produce a number of synergies. There would be economies of scale, as resolution reduces the risk of contagion and optimal calibration of resolution funding reduces the financing requirements for DGS.

Based on model calculations, the optimal target size of the DGS and RFs would be at least 1% of covered deposits held by EU banks. Ex ante funds could possibly be accumulated in DGS, but in that case DGS should be able to finance resolution. If a Member State does not allow the DGS to finance resolution, a separate fund would be needed.

Under this policy, other options such as setting up national resolution funds strictly in isolation from DGS and a resolution fund at EU level were also assessed but rejected.

## **Overall impact**

The proposed crisis management framework at EU level is intended to further enable financial stability, reduce moral hazard, protect depositors and critical banking services and save taxpayers money. In addition it aims to protect and further develop the internal market for financial services.

The framework is expected to have a positive social impact, firstly by reducing the probability of a systemic banking crisis and a resulting fall in GDP, and secondly by preventing taxpayers' money from being used to bail out banks again in a future crisis. The cost of crises, if they happen, should be borne by bank shareholders and debt holders in the first instance.

The costs of the framework derive from the potential increase in the funding cost of banks due to the removal of the implicit state support and from the costs of setting up resolution funds. Banks might pass on the increased cost to customers or shareholders by pushing rates on deposits lower, increasing lending rates and banking fees or reducing returns on shares. However, competition might reduce banks' ability to pass on the costs in full.

Increased funding costs might reduce GDP, while the stability of the financial sector and reduced risk of taxpayers' money being needed to recapitalise failing banks would have a positive effect on GDP. The new capital requirements under the Basel III accord (which reduces the probability of bank failures) are expected to generate net benefits equal to 0.14% of the EU's GDP annually. The jointly calibrated DGS and RF are expected to bring positive net benefits equal to 0.2-0.3% of the EU's GDP annually. The debt write-down tool (bail-in) could produce economic net benefits equal to 0.3-0.6% of the EU's GDP annually. Overall, these measures are expected to generate a cumulative net benefit equal to 0.7-1.0% of the EU's GDP annually.

The preferred options do not lead to any significant administrative burden. Some elements of this proposal could be seen as entailing an administrative burden, but based on the public consultation these are assumed to be immaterial.

The proposal has been scrutinised to check that its provisions are fully compatible with the Charter of Fundamental Rights and notably the right to property (Article 17) and the right to an effective remedy and to a fair trial (Article 47). Limitations on these rights and freedoms are allowed if they are necessary and genuinely meet the general interest objectives recognised by the EU or the need to protect the rights and freedoms of others.

#### **Impact on EU budget**

The above policy options will have implications for the budget of the Union.

The present proposal would require EBA to (i) develop around 23 technical standards and 5 guidelines (ii) take part in resolution colleges, mediate and make decisions in case of disagreement, and (iii) provide for recognition of third country resolution proceedings and conclude non-binding framework cooperation arrangements with third countries. The delivery of technical standards is due 12 months since the entry into force of the Directive which is estimated to be between June and December 2013. Since EBA will have to develop an expertise in a completely new area, it is estimated that 5 temporary and 11 national seconded experts will be needed for 2014 and 2015 to deliver the required technical standards and guidelines and other tasks as explained in (ii) and (iii) above.

This proposal has no impact on the environment.

#### **5. MONITORING AND EVALUATION**

Since bank failures are unpredictable and the aim is to avoid them, one cannot plan to monitor bank resolution on the basis of how real bank failures are handled. However, the preparation and prevention phase, especially the development of recovery and resolution plans and the measures implemented by the authorities based on these plans could be monitored. This could be the task of the European Banking Authority. The transposition of any new EU legislation will be monitored under the Treaty on the Functioning of the European Union.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/Cee del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

### *PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

#### *1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o BRRD), istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La Direttiva dà attuazione ai principi in materia di risoluzione delle crisi bancarie, elaborati nell’ottobre 2011 dal Financial Stability Board e sottoposti nel novembre 2011 ai Capi di Stato e di Governo riuniti nel G-20 a Cannes. Il nuovo quadro normativo europeo introduce negli ordinamenti nazionali un regime armonizzato per la gestione delle crisi delle banche e di altri intermediari finanziari, con l’obiettivo di assicurare che il dissesto di questi soggetti possa essere affrontato tempestivamente e in modo da garantire la continuità delle funzioni essenziali, evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, preservare l’integrità delle finanze pubbliche, e tutelare i depositanti e gli investitori protetti. Il nuovo regime normativo ha l’obiettivo di ridurre al minimo i fenomeni di azzardo morale alla base della crisi finanziaria globale, di rafforzare la disciplina di mercato e di contenere gli incentivi all’assunzione di un livello eccessivo di rischio da parte di intermediari, azionisti e creditori. La nuova procedura di risoluzione rappresenta, pertanto, un’alternativa per la gestione delle crisi bancarie più efficiente rispetto agli ordinari procedimenti concorsuali in termini di costi non solo per le finanze pubbliche, ma anche per azionisti e creditori.

La Direttiva fa parte di un complesso pacchetto normativo che comprende anche la direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantec Scheme Directive – DGSD) sui sistemi di garanzia dei depositanti e il regolamento (UE) n. 806/2014, che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico per i paesi dell’Eurozona a partire dal 2016 (Regolamento SRM).

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014, di seguito per brevità LDE 2014), reca all’articolo 8 i criteri di delega per la trasposizione di BRRD. L’attuazione della Direttiva riveste carattere d’urgenza poiché il termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2014 ed è stata avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione. Inoltre, considerato che a gennaio 2016 dovrebbe diventare pienamente operativo il

Meccanismo di Risoluzione Unico è indispensabile che la Direttiva sia stata recepita e resa operativa per tempo in tutti gli Stati membri partecipanti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è stato articolato in due distinti interventi normativi.

Con il provvedimento oggetto della presente ATN vengono apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – t.u.b.) al fine di introdurre la disciplina dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce, mentre l'amministrazione straordinaria delle banche viene allineata alla disciplina europea. Viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.

Si è quindi mantenuta nel Testo unico bancario la disciplina dell'amministrazione straordinaria, insieme con le misure di intervento precoce alle quali è assimilata nell'impostazione della Direttiva, così come della liquidazione coatta amministrativa e sono state inserite in questo testo normativo gli istituti previsti da BRRD più vicine all'esercizio di funzioni di vigilanza che di gestione della crisi.

Nello stesso decreto viene invece altresì modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – t.u.f.), con riguardo alle Sim mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina prevista per le banche e viene disciplinata la risoluzione di quelle Sim che non rientrano nel campo di applicazione del secondo decreto legislativo.

Quest'ultimo è un autonomo provvedimento legislativo che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al testo unico bancario e al testo unico della finanza.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali perché rientra nella competenza statale esclusiva.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

## *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

È pendente una procedura di infrazione (n. 2015/0066) per il mancato recepimento nei termini previsti.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento è coerente con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.



- 5) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Data la presenza di un minimo ambito di discrezionalità nazionali, le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono simili a quelle dell'intervento normativo.

### *PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

E' introdotta all'articolo 1 del testo unico bancario la definizione di autorità di risoluzione, mentre in coerenza con la nuova formulazione degli atti legislativi dell'Unione europea la locuzione "Stato extracomunitario" è stata sostituita con quella di "Stato terzo".

E' stato introdotto nel testo unico bancario l'articolo 69-bis, che reca le definizioni specificamente utilizzate nel titolo IV, t.u.b., in linea con la nuova disciplina proposta e con le definizioni previste all'articolo 1 del parallelo procedimento legislativo di recepimento.

Nel testo unico della finanza è stata introdotta la definizione di provvedimenti di risanamento (che comprende l'amministrazione straordinaria e la risoluzione) ed è conforme a quella recata dall'articolo 69-bis, t.u.b., sopra citato.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si modificano parti di commi della legislazione vigente;
- si sostituiscono o si abrogano interi commi;
- si aggiungono nuovi capi, nuove sezioni di capi già esistenti, nuovi articoli;
- sono abrogati taluni articoli

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

L'articolo 108, BRRD, richiede agli Stati membri di intervenire sulla disciplina della procedura di insolvenza applicabile alle banche per modificare la gerarchia dei crediti al fine di assicurare che i crediti di taluni depositanti siano preferiti rispetto ai restanti crediti chirografari. All'articolo 91, t.u.b., è stata quindi inserita la relativa disciplina, derogatoria di quella recata all'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,  
e successive modificazioni.)

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/Cee del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Art. 1	La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento della BRRD.
Art. 2	La disposizione mira ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie al recepimento della BRRD.
Art. 3	La disposizione contiene le norme sull'entrata in vigore e quelle transitorie e finali.
Art. 4	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del presente schema normativo. Si specifica, con riferimento all'articolo 1, comma 35, che introduce l'articolo 92-bis, tub, che l'eventuale insuccesso della procedura competitiva di vendita di cui al comma 6 dell'articolo 92-bis, t.u.b., non comporta il passaggio dei beni e diritti residui non assegnati allo Stato.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale.

Per quanto riguarda la Banca d'Italia, si ricorda, che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFEU la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.


In merito alla Consob, si ricorda che la suddetta Autorità provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



13 SET. 2015



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 MAGGIO 2014, CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 82/891/CEE DEL CONSIGLIO, E LE DIRETTIVE 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE E 2013/36/UE E I REGOLAMENTI (UE), N. 1093/2010 E (UE) N. 648/2012, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'articolo 8, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [\*] 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [\*];

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle



finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E M A N A  
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) "autorità di risoluzione" indica la Banca d'Italia nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;"
- b) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea;"
- c) al comma 2, alla lettera c) la parola: "extracomunitario" è sostituita dalla seguente: "terzo".

2. All'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la parola: "Governatore" è sostituita dalla seguente: "Direttorio";
- b) al comma 6, dopo le parole: "SEVIF," sono inserite le seguenti: "nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari,";
- c) al comma 7, la parola "extracomunitari" è sostituita dalla seguente: "terzi".

4. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: "extracomunitari" è sostituita dalla seguente: "terzi".

5. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: "extracomunitario" è sostituita dalla seguente: "terzo".

6. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: "extracomunitario" è sostituita dalla seguente: "terzo".



7. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: "extracomunitari" è sostituita dalla seguente: "terzi".

8. All'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: "extracomunitari" è sostituita dalla seguente: "terzi".

9. All'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: "extracomunitari" è sostituita dalla seguente: "terzi".

10. La rubrica del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente: "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa".

11. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *sub* titolo IV, è inserito il seguente:

"ART. 69-*bis*

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

- a) "alta dirigenza": il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
- b) "autorità di risoluzione a livello di gruppo": l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;
- c) "depositi": i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
- d) "depositi ammessi al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 4, non sono esclusi dalla tutela offerta da un sistema di garanzia;
- e) "depositi protetti": un deposito ammesso al rimborso che non supera il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 5;
- f) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:
  - 1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
  - 2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
  - 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati comunitari;
- g) "risoluzione": la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto



legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]

- h) “sistema di tutela istituzionale”: un accordo riconosciuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- i) “sostegno finanziario pubblico straordinario”: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
- l) “succursale significativa”: una succursale di una banca in uno Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d’Italia.”.

12. Al titolo IV, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prima del capo I, sono inseriti i seguenti:

**“Capo 01-I**

**Piani di risanamento**

**ART. 69-ter**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

- a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;
- b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
- c) alle società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c) e h).

2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23.

**ART 69-quater**

*(Piani di risanamento)*

1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c).

2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d’Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell’articolo 69-septies.

3. Fatto salvo l’articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d’Italia e da regolamenti della Commissione europea.

4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.

5. Il piano di risanamento è approvato dall’organo amministrativo, che lo sottopone alla



Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-*sexies*. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.

ART. 69-*quinquies*

(*Piani di risanamento di gruppo*)

1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-*ter*, comma 1, lettera c).
2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell'articolo 69-*septies*.
3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo 69-*septies* se il gruppo ha articolazioni in altri Stati comunitari.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:
  - a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
  - b) alle autorità competenti degli Stati comunitari in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
  - c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.





ART. 69-*sexies*

*(Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo)*

1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d'Italia può, fissando i relativi termini:
  - a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
  - b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
  - c) ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.
4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter*.

ART. 69-*septies*

*(Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento)*

1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati comunitari per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69-*sexies*, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

ART. 69-*octies*

*(Misure attuative dei piani di risanamento)*

1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.



ART. 69-novies

*(Trasmissione dei piani di risanamento)*

1. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.
2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.

ART. 69-decies

*(Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni)*

1. La Banca d'Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
2. La Banca d'Italia può inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.

ART. 69-undecies

*(Disposizioni di attuazione)*

1. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

**Capo 02-I**

**Sostegno finanziario di gruppo**

ART. 69-duodecies

*(Accordo di gruppo)*

1. Una banca italiana o società italiana capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo.
2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il



presente capo non si applica:

- a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidità eseguite tra società del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce;
- b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra società del gruppo al di fuori dei casi previsti dall'accordo, quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in difficoltà e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilità del gruppo.

3. Le società che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformità dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

4. Il sostegno finanziario può essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonché con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo.

5. L'accordo è conforme ai seguenti principi:

- a) l'accordo è sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;
- b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;
- c) l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtù dell'accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalità dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso è influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non può essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorità competente, i presupposti dell'intervento precoce.

7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo può essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile.

#### ART. 69-terdecies

*(Autorizzazione dell'accordo)*

1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.

2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.

#### ART. 69-quaterdecies



*(Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del sostegno)*

1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies è sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della società ad aderire all'accordo nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto.
2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo è motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformità alle condizioni stabilite all'articolo 69-quinquiesdecies.
3. L'organo amministrativo della società aderente all'accordo riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo.
4. L'assemblea straordinaria dei soci può revocare la propria approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o più società aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca.
5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.
6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 è pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia può dettare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.

*ART. 69-quinquiesdecies*

*(Condizioni per il sostegno)*

1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;
  - b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è nell'interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;
  - c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformità dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);
  - d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della



società beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;

f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato comunitario in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno;

g) la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui l'autorità competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.

#### *ART. 69-sexiesdecies*

*(Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni)*

1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all'ABE nonché, se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorità competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

#### *ART. 69-septiesdecies*

*(Norme applicabili e disposizioni di attuazione)*

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare.

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.”.

13. Al titolo IV, capo I, prima della sezione I, è inserita la seguente:

*“Sezione 01-I*

*Misure di intervento precoce*



ART. 69-octiesdecies

*(Presupposti)*

1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca o una società capogruppo di un gruppo bancario:

- a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
- b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.

ART. 69-noviesdecies

*(Attuazione del piano di risanamento e altre misure)*

1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla società capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.

2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:

- a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
- b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.

ART. 69-vicies

*(Poteri di accertamento e flussi informativi)*

1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].

2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità di risoluzione.



*ART. 69-vicies-semel*

*(Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza)*

1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca o della capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario.
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della banca o della società capogruppo.
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98.
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

*ART. 69-vicies-bis*

*(Disposizioni di attuazione)*

1. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative della presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.”.

14. All'articolo 70, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.”;

b) al comma 2, le parole: “art. 72” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 72”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.”;

d) al comma 4, le parole: “decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalla seguente: “provvedimento”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:



“5. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 7, la parola: “abilita” è sostituita dalle seguenti: “o lo statuto abilitano”.

15. L'articolo 70-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

16. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia”;

b) al comma 2, il periodo: “Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.” è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia.”;

e) al comma 5, dopo le parole: “La Banca d'Italia,” sono inserite le seguenti: “per ragioni d'urgenza e”;

f) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.”.

17. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli





atti dei commissari. All'atto della nomina, la Banca d'Italia può stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.”;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. La Banca d'Italia può, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Banca d'Italia può stabilire, all'atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi indicati all'articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d'Italia. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

“;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.”;

g) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“9-*bis*. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.”.

18. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “Qualora ricorrano” sono sostituite dalle seguenti: “Se ricorrono” e le parole: “dal d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

19. All'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole “comitato di sorveglianza,” sono inserite le seguenti: “a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente nonché”.

20. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“ART. 75-*bis*

*(Commissari in temporaneo affiancamento)*

1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo



degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.”.

21. L'articolo 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

22. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“ART. 77-*bis*

*(Aumenti di capitale)*

1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-*bis* e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se così è previsto dallo statuto.

2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari:

a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;

b) il termine di cui all'articolo 126-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è ridotto a cinque giorni;

c) non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria.

4. Il presente articolo si applica anche alle società capogruppo di un gruppo bancario.”.

23. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.”.

24. All'articolo 81 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:



“1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti.”;

b) al comma 2 le parole: “nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” sono sostituite dalle seguenti: “sul sito *web* della Banca d’Italia.”.

25. All’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “liquidazione coatta amministrativa” sono inserite le seguenti: “o a risoluzione”.

26. All’articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “terzo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sesto giorno lavorativo”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-ter. In deroga all’articolo 56, primo comma, della legge fallimentare la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa.”.

27. All’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini dell’informativa periodica ai creditori sull’andamento della liquidazione.” sono soppresse.

28. All’articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.”;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Nei casi disciplinati dall’articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L’elenco è depositato



presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.”;

e) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.”;

f) al comma 8, le parole: “, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio” sono sostituite dalle seguenti: “comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata,”.

29. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “raccomandata” è sostituita dalla seguente: “comunicazione”;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ Si applica l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.”;

d) il comma 4 è abrogato.

30. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Esecutività delle sentenze”;

b) i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.”;



d) il comma 4 è abrogato.

31. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile." sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile."

32. All'articolo 90 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.";

b) al comma 2, dopo le parole: "risultanti dallo stato passivo" sono inserite le seguenti: ", tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87".

33. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare, nella ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1:

a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammessi al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo 96-bis, comma 5;

2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):

1) i depositi protetti;



- 2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;
- c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca.”;
- c) al comma 2 le parole: “dell’articolo 19” sono sostituite dalle seguenti: dell’articolo 22”;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 “4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili.”;
- e) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:  
 “11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle così definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.”.

34. All’articolo 92 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “liquidato l’attivo” sono inserite le seguenti: “, o una parte rilevante dello stesso,”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 “2. I commissari danno comunicazione dell’avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;
- c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all’esito dei giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell’attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.”;
- d) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
 “9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.”.

35. Dopo l’articolo 92 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“ART. 92-bis

*(Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti)*

1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare i crediti in



prededuzione fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma 6.

2. L'autorità di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le indennità ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.

3. I commissari pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti, per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:

a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;

b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;

c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che può essere anticipata dall'autorità di risoluzione fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennità degli organi liquidatori.

4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con priorità rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorità di risoluzione ai sensi del presente comma.

5. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti è comunicato dai commissari all'autorità di risoluzione.

6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l'acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari



subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.”.

36. All'articolo 93 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la parola: “ chirografari” è soppressa;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare.”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131 della legge fallimentare.”.

37. L'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“3. Si applicano l'articolo 215 della legge fallimentare e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.”.

38. L'articolo 95-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione”;

b) al comma 1, le parole: “I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione” sono sostituite dalle seguenti: “I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione”;

c) al comma 2, le parole: “I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa”;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso.”.





39. L'articolo 95-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-*bis*, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

- a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
- b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1.”.

40. All'articolo 95-*quater*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], la Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.”;

b) al comma 2 le parole: “una procedura” sono sostituite dalle seguenti “un provvedimento” e le parole: “dello Stato d'origine” sono sostituite dalle seguenti: “o, se diversa, all'autorità di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea.”;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].”.

41. All'articolo 95-*quinqüies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa”.

42. All'articolo 95-*septies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa” sono sostituite dalle seguenti “risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa” e dopo le parole “Stati comunitari” sono inserite le seguenti: “o della Banca centrale europea”.

43. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le



parole: "organi di sorveglianza" sono aggiunte le seguenti: ", determinandone il relativo compenso a carico della società".

44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "della liquidazione coatta amministrativa," sono inserite le seguenti: "della risoluzione";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

45. L'articolo 98-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

46. All'articolo 104 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "è competente" è aggiunta la seguente: "inderogabilmente";

b) il comma 2 è abrogato.

47. Dopo l'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

"ART. 105-*bis*

*(Cooperazione tra autorità)*

1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:

a) della capogruppo di un gruppo bancario operante in altro Stato comunitario attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità competente di un altro Stato comunitario.

2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente per la vigilanza di una banca comunitaria appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati comunitari, secondo quanto emerge dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all'ABE.



4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati comunitari è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.

5. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.

#### ART. 105-ter

*(Commissari in temporaneo affiancamento)*

1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.”.

48. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.”;
- b) al comma 3 dopo le parole: “amministrazione e controllo” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1,” e le parole: “Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.” sono sostituite dalle seguenti: “Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.”.

49. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Revoca dell'autorizzazione e liquidazione”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto



legislativo.”;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo 96-*quinquies*, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e l'articolo 97.”;

e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-*bis* o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1, o dei liquidatori.

g) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-*quinquies* e 97.”.

50. All'articolo 114-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: “extracomunitario” è sostituita dalla seguente: “terzo”.

51. All'articolo 114-*quinquies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), la parola: “extracomunitario” è sostituita dalla seguente: “terzo”;

b) al comma 8, la parola: “extracomunitario” è sostituita dalla seguente: “terzo”;

52. All'articolo 114-*decies*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la



parola: "extracomunitario" è sostituita dalla seguente: "terzo".

53. All'articolo 144, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "68," sono inserite le seguenti: "69-*quater*, 69-*quinqües*, 69-*octies*, 69-*novies*, 69-*sexies-decies*, 69-*novies-decies*, 69-*vicies-semel*."

54. Dopo l'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"ART. 159-*bis*

*(Informazioni da inserire nei piani di risanamento)*

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 69-*quater*, comma 3, e 69-*quinqües*, comma 4, i piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le seguenti informazioni:

- a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una sintesi della capacità complessiva di risanamento;
- b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento;
- c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato;
- d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte;
- e) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
- f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e sulle controparti;
- g) l'individuazione delle funzioni essenziali;
- h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell'ente;
- i) una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governo societario della banca o della capogruppo,
- l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;
- m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi propri della banca o del gruppo bancario;
- n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità;
- o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire liquidità tra entità del gruppo e linee di business, affinché la banca o il gruppo bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare i propri obblighi;



- p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva finanziaria;
  - q) dispositivi e misure per ristrutturare le passività;
  - r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;
  - s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
  - t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;
  - u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attività o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della solidità finanziaria;
  - v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria nonché effetti finanziari previsti di tali azioni o strategie;
  - z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;
  - aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano.
2. Il piano di risanamento indica altresì le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca centrale europea e identifica le attività che, a tal fine, potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.
3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o il gruppo può adottare qualora sussistano le condizioni per un intervento precoce a norma dell'articolo 69-*octiesdecies*.”.

## ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *w-quinquies*) è aggiunta la seguente:

“*w-sexies*) “provvedimenti di risanamento”: i provvedimenti con cui sono disposte:

- 1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
- 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-*bis*.4;
- 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti i) e ii), adottate da autorità di altri Stati comunitari.”.

2. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Capo I-bis

Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce



ART. 55-bis

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Capo si applica alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario.

3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.

ART. 55-ter

*(Piani di risanamento)*

1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario.

2. La società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.

3. La Banca d'Italia valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario e ne dà informazione alla Cousob. Essa può prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario.

4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.

ART. 55-quater

*(Sostegno finanziario di gruppo)*

1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.

ART. 55-quinquies

*(Intervento precoce)*



1. La Banca d'Italia può disporre le misure indicate agli articoli 69-*noviesdecies* e 69-*vicies-semel* del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 69-*octiesdecies* del Testo unico bancario. A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 8, 10 e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.

2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l'articolo 56-*bis*.”

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-*quinquies* o 56-*bis*, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53.”;

b) al comma 2, le parole: “gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del Testo unico bancario,” sono sostituite dalle seguenti: “gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-*bis* e 77-*bis* del Testo unico bancario,”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.”.

4. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE], ma non sussiste quella





indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione.

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-*bis* e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-*bis* del Testo unico bancario alle società di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla società.";

c) al comma 3-*bis*, le parole: "Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del Testo unico bancario," sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-*bis*, 2, 3 e 11-*bis*, 92, 92-*bis*, 93 e 94 del T.U. bancario,";

d) la parola: "raccomandata" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";

e) al comma 6-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico della società stessa. Non si applica l'articolo 92-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei beni del fondo o del comparto.";

f) dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

"6-*ter*. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 99, 101, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto."

5. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"ART. 58-*bis*



*(Imprese di investimento operanti in ambito comunitario)*

1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento comunitarie che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche.

2. Ai fini del comma 1:

a) il riferimento all'articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell'articolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all'articolo 52, comma 1, del presente decreto;

b) la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario può essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 56, comma 1, lettera a);

c) la Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell'articolo 95-sexies del Testo unico bancario.”

6. Nella Parte II, Titolo IV, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il Capo II è inserito il seguente:

“Capo II-bis

Risoluzione delle Sim

ART. 60-bis.1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].

2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo.

3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonché le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto.

4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11.

ART. 60-bis.2

*(Piani di risoluzione)*

1. La Banca d'Italia predispone:



- a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; ovvero
- b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].

2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e le disposizioni da esso richiamate.

#### ART. 60-bis.3

##### *(Risolvibilità)*

1. La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate.

2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 è risolvibile, quando ne è l'autorità di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e dalle disposizioni da esso richiamate.

3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate di cui è data comunicazione alla Consob.

#### ART. 60-bis.4

##### *(Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi)*

1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].

2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] alla disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.”.

7. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: “49, commi 3 e 4,” sono inserite le seguenti: “55-ter, 55-quater, 55-quinquies,”.

8. Dopo l'articolo 195-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“ART. 195-quater



*(Sanzioni in caso di risoluzione)*

1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-*bis* della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in Italia delle imprese di investimento extracomunitarie che svolgono le attività indicate all'articolo 55-*bis* la Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], in quanto applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia.

2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 194-*quater*, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 194-*quater*, comma 2, e 190-*bis*, comma 2, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 190-*bis* nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 190-*bis*.

4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 194-*bis*, 195 e 196-*bis*.

5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.”.

### ART. 3

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, il presente decreto legislativo si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa avviate successivamente alla sua entrata in vigore.

3. Gli articoli 72 e 77-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato



dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le proroghe di cui agli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dalla Banca d'Italia.

4. Gli articoli 81, comma 1-*bis*, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-*bis*, 93, 94, 97 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'articolo 57, comma 6 *bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale.

5. Per le procedure di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure, il termine per la proposizione delle domande tardive di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

6. Per gli aspetti non disciplinati negli articoli richiamati nei commi 4 e 5, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si effettuano secondo le modalità previste nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ove, a tale data, siano già state effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo.

7. I commi 3, 4, 5 e 6, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alle disposizioni indicate dai medesimi commi e a esse applicabili.

8. Il presente decreto lascia impregiudicati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché gli atti compiuti dai loro organi.

#### ART. 4

*(Disposizioni finanziarie)*



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

